Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 671 del 28 settembre 2026, Est Dazzi

Anche dei finanziamenti esenti da indeterminatezza/indeterminabilità, la mancata pattuizione del regime composto comporta nullità testuale per mancanza di elemento tipizzante ex Cass. SS.UU. n. 15130/2024, con applicazione dell'apparato rimediale ex art. 117 TUB, commi IV e VII (tassi BOT)

Massime Avv. Dario Nardone

In tema di mutuo bancario a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese, la mancata previsione scritta nel contratto del regime finanziario applicato (capitalizzazione composta in luogo del regime semplice), pur non determinando – se il debito è ricostruibile – nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., evidenzia — in conformità al principio richiamato da **Cass. SS.UU. n. 15130/2024** — l'«*eventuale* ***mancanza di un elemento tipizzante*** *del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.*» e integra la **violazione dell'«*obbligo di forma scritta della pattuizione*** *previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, TUB*» posto a presidio della «*effettiva conoscibilità del prezzo applicato e di tutte le voci di costo*»; poiché «*Il modello di ammortamento prescelto, regime semplice o regime composto, proprio perché incide significativamente sul montante degli interessi da corrispondere e determina una differente produzione di interessi, è parte costitutiva del prezzo, sicché necessita di patto scritto ex articolo 117 comma 4 del TUB*», la sua omessa esplicitazione testuale «*comporta dunque la nullità parziale del contratto*» con conseguente «*obbligatorietà dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B.*» (nonché la cancellazione delle eventuali iscrizioni pregiudizievoli nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ove all'esito del ricalcolo il debito risulti estinto), a nulla rilevando che «*tramite complesse operazioni di calcolo, dal piano di ammortamento allegato al contratto si potesse giungere a ricostruire, ex post, la dinamica finanziaria sottesa*

alla costruzione dello stesso», **non essendo l'obbligo di forma scritta surrogabile dalla desumibilità indiretta dal piano allegato**.

La disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, poiché «*tutti gli interessi pattuiti, ivi compresi quelli di mora, devono essere computati nel calcolo del tasso soglia anti usura*», sicché nei contratti stipulati prima del D.M. 25 marzo 2003 la verifica va compiuta «*comparando il TEG del rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il TEGM rilevato nel d.m. tempo per tempo vigente, aumentato della metà*», con conseguente applicabilità, in caso di superamento del tasso soglia, degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti ex artt. 1815, comma 2, e 1224, comma 1, c.c.; tuttavia, «*nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi pretesi dal creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati*», sicché, qualora la mancanza di documentazione contabile sui flussi di pagamento impedisca al CTU di ricalcolare gli interessi di mora nella misura dei corrispettivi leciti, «*l'insufficienza della prova riverbera i suoi effetti negativi sul soggetto che ne aveva l'onere*» ex art. 2697 c.c. e impone di espungere integralmente dal precetto l'importo richiesto a titolo di interessi moratori (cfr. **Cass., Sez. Un., sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298-02; Cassazione civile, Sez. III, 17/11/2021, n. 34812**).